

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115

1. Premessa e riferimenti normativi.

La presente circolare illustra la procedura di aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027, in attuazione delle scelte effettuate con il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

In particolare, con riferimento al sostegno di base al reddito per la sostenibilità basato sui diritti all'aiuto (di seguito titoli), a partire dal 2023, in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115

e dell'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, si rende necessario adeguare alle nuove regole di convergenza interna il valore dei titoli validi alla data del 31 dicembre 2022.

L'aggiornamento del valore dei titoli entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

L'AGEA, in qualità di Organismo di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116, è responsabile del sistema di identificazione e di registrazione dei titoli di cui all'art. 73 del medesimo Regolamento.

I titoli sono contenuti nel Registro Nazionale Titoli istituito dall'AGEA nel SIAN, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231, pubblicamente consultabile.

Il predetto Registro costituisce un elemento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo a norma dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si rappresenta che gli algoritmi di calcolo utilizzati per l'aggiornamento del valore dei titoli sono stati sviluppati nell'ambito del progetto di ricerca "New IACS Vision in Action - NIVA", finanziato con fondi europei del Programma Horizon 2020 (Grant Agreement n. 842009), cui hanno partecipato l'AGEA (Organismo di coordinamento) e il CREA (Centro Politiche e Bioeconomia). In tale ambito, quest'ultimo ha sviluppato un prototipo denominato Simulation tool che per le finalità del calcolo in questione è stato opportunamente integrato nel Registro Nazionale Titoli nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in attuazione di specifico accordo di collaborazione intervenuto tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA e il CREA.

2 Procedura di rideterminazione del valore dei titoli.

In via preliminare si rappresenta che le operazioni di calcolo di seguito descritte comportano una rideterminazione del valore di tutti i titoli validi nel Registro Nazionale Titoli al 31 dicembre 2022 senza provocare alcuna variazione del loro numero identificativo e della loro quantità (numero di titoli presenti nel portafoglio titoli di ciascun agricoltore).

Il valore dei titoli a livello nazionale è rideterminato in applicazione della procedura prevista dall'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dall'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, che si articola nelle seguenti fasi eseguite rigorosamente nell'ordine indicato:

- a) adeguamento del valore dei titoli in misura proporzionale al loro valore stabilito, per l'anno di domanda 2022, e al relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il medesimo anno di domanda;
- b) adeguamento del valore dei titoli al valore unitario massimo di duemila euro stabilito dall'art. 10, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- c) determinazione del valore dell'importo unitario medio e calcolo del fabbisogno finanziario dei titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio;
- d) adeguamento del valore dei titoli alla convergenza interna.

Si precisa che le operazioni in questione sono svolte a livello di singolo titolo e non a livello di azienda. La seguente procedura si applica indistintamente a tutti i titoli indipendentemente dalla loro origine nel precedente periodo di programmazione (titoli attribuiti in fase di prima assegnazione 2015, attribuiti da riserva nazionale) e, nel caso di titoli frazionati, le operazioni di calcolo sono eseguite considerando il valore unitario del titolo, per poi riproporzionare tale valore alla frazione di titolo.

2 - lettera a) adeguamento del valore dei titoli in misura proporzionale al loro valore stabilito per l'anno di domanda 2022 e al relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il medesimo anno di domanda.

L'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087 stabiliscono che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso sulla base dei titoli detenuti dall'agricoltore.

Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento relativo all'inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022; pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei titoli di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

Il pagamento del greening, utilizzato per il calcolo in esame è quello calcolato come coefficiente del valore dei titoli attivati dall'agricoltore ai sensi dell'art. 43, par. 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, fissato in **0,5246** in via definitiva per l'anno di domanda 2022 con circolare AGEA prot. n. 5586 del 25 gennaio 2023. Tale importo (espresso sotto forma di percentuale) viene pertanto riattribuito sul valore di ciascun titolo.

Una volta eseguita la suddetta operazione, attraverso una riduzione lineare, occorre adeguare il valore dell'intero Registro Nazionale Titoli al massimale della campagna 2023 previsto dal punto 12, paragrafo "5.1 Interventi sotto forma di pagamenti diretti" del Piano Strategico Nazionale, pari ad € **1.678.197.054,70**.

2 - lettera b) adeguamento del valore dei titoli al valore unitario massimo stabilito ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115.

L'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 stabilisce che ciascuno Stato membro entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli titoli. L'art. 10, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 fissa tale valore ad € 2.000 a partire dall'anno di domanda 2023.

Pertanto, tutti i titoli che all'esito della fase di cui al precedente paragrafo 2 lettera a) hanno un valore superiore ad € 2.000, vengono portati al valore unitario massimo in questione. L'importo così recuperato (€ 2.085.340,82) è utilizzato per finanziare gli aumenti del valore dei titoli nel 2023 dovuti alla convergenza interna di cui al paragrafo successivo.

Ai titoli il cui valore è portato al valore unitario massimo di € 2.000 si applica, a partire dall'anno 2023, il meccanismo della convergenza di cui ai successivi paragrafi.

2 - lettera c) determinazione del valore dell'importo unitario medio e calcolo del fabbisogno finanziario dei titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio.

La convergenza interna dei titoli rappresenta il meccanismo mediante il quale si riducono le differenze del valore unitario di ciascun titolo rispetto all'importo unitario medio.

A norma dell'art. 24, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, a partire dall'anno 2023, riprende ad essere applicato in via obbligatoria il processo di convergenza interna iniziato nel 2015 assicurando che, entro il 2026, tutti i titoli abbiano un valore pari almeno all'85% dell'importo unitario medio.

Il Registro Nazionale titoli ha determinato il valore dell'importo unitario medio in € **164,12** calcolato dividendo il massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 (pari ad € 1.678.197.054,70) per il numero di ettari ammissibili associati ai titoli risultanti nello stesso Registro, pari a 10.225.337,70 ettari.

Successivamente, si procede alla definizione del fabbisogno finanziario necessario a garantire che tutti i titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio raggiungano almeno l'85% del suddetto importo. L'85% dell'importo unitario medio è pari ad € 139,50.

Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, l'aumento del valore unitario dei titoli è finanziato:

- a) con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di € 2.000 a titolo che, come sopra detto, ammontano ad € 2.085.340,82;
- b) dalla riduzione della differenza tra il valore unitario dei titoli, determinato all'esito della fase di cui al precedente paragrafo 2 lettera b) e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026, dei titoli il cui valore unitario si situa sopra la media. Pertanto, la riduzione del valore dei titoli che si pongono al di sopra del valore medio unitario avviene in modo proporzionale rispetto alla distanza del titolo dal valore medio, prendendo in considerazione solo la parte eccedente il predetto valore medio.

2 - lettera d) adeguamento del valore dei titoli alla convergenza interna

L'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 e il valore unitario dei titoli sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di eguale valore.

Il meccanismo di convergenza interna prevede, pertanto, che il valore dei titoli che si pongono al di sopra dell'importo unitario medio diminuisca progressivamente nel corso degli anni mentre il valore dei titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio aumenti progressivamente fino a raggiungere l'85% dell'importo unitario medio.

I titoli di valore compreso tra l'85% e il 100% dell'importo unitario medio non subiscono l'applicazione della convergenza interna.

Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087, la riduzione del valore dei titoli che si posizionano al di sopra dell'importo unitario medio non può essere superiore al 30% (escludendo la riduzione determinata dall'applicazione del valore unitario massimo ai titoli), facendo comunque salva la possibilità di applicare una riduzione maggiore qualora ciò si rendesse necessario per raggiungere il valore minimo dei titoli (pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio) entro l'anno di domanda 2026. In tal caso, si procede prima ad aumentare la percentuale di riduzione del valore dei soli titoli che non hanno ancora raggiunto la percentuale di riduzione del 30% e, solo qualora tale operazione non si sia rivelata sufficiente a reperire le risorse necessarie, si procede ad aumentare la percentuale di riduzione anche oltre la soglia del 30%.

<st

3 Pubblicazione dei titoli

Si comunica l'avvenuta pubblicazione dei titoli aggiornati per il periodo di programmazione 2023 – 2027 nel Registro Nazionale Titoli, pubblicamente consultabile nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Al riguardo, si precisa che al momento della presente pubblicazione, **tutti i titoli sono nello stato “provvisorio”**.

Con successiva comunicazione sarà data notizia della definitività dei titoli pubblicati e dell'apertura delle procedure di trasferimento titoli 2023.

Si precisa, infine, che tutti i procedimenti amministrativi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 e correlati ai titoli prenderanno a riferimento i valori aggiornati dei titoli così come sopra aggiornati.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<St